

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2006/2101(INI)

13.6.2006

PARERE

della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sui servizi di interesse generale
(2006/2101(INI))

Relatore per parere(*): József Szájer

(*) Cooperazione rafforzata tra le commissioni - Articolo 47 del regolamento

PA_NonLeg

SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

- A. considerando che i servizi di interesse generale (SIG) e i servizi di interesse economico generale (SIEG) non sono soggetti a norme specifiche nel trattato,
- B. considerando che, nel settore dei SIG, occorre tener conto delle varie tradizioni storiche e culturali degli Stati membri; che l'organizzazione e la disponibilità di SIG efficaci costituiscono obiettivi chiave della politica economica e sociale degli Stati membri,
- C. considerando che i SIEG hanno un effetto diretto sul mercato interno dei servizi e che il Parlamento ha quindi approvato a grande maggioranza la loro integrazione nella proposta di direttiva sui servizi nel mercato interno (direttiva sui servizi),
- D. considerando che gli articoli 43-49 del trattato costituiscono la base giuridica per l'azione comunitaria nell'ambito dei SIEG,
- E. considerando che l'articolo 86 del trattato e la giurisprudenza della Corte di giustizia precisano chiaramente le disposizioni da applicare per quanto riguarda gli aiuti di Stato, nonché le modalità e i livelli di finanziamento dei SIEG,
- F. considerando che l'articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta) stabilisce che l'Unione riconosce e rispetta l'accesso ai servizi di interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali,
- G. considerando che l'articolo 38 della Carta stabilisce che nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori,
- H. considerando che la giurisprudenza della Corte di giustizia precisa che le compensazioni per oneri di servizio pubblico non devono essere assimilate ad aiuti di Stato, a condizione che siano chiaramente definite, oggettive, proporzionate e oggetto di un'aggiudicazione pubblica,
- I. considerando che i servizi che associano attività economiche e non economiche in un'unità indivisibile vanno visti come attività economica,

Servizi di interesse economico generale

- 1. ritiene che si possano garantire SIEG efficienti e di alta qualità solo potenziando la competitività in questi settori e migliorando la cooperazione tra gli Stati membri, per quanto riguarda in particolare le industrie di rete e la creazione di collegamenti transfrontalieri tra i servizi, nonché favorendo la parità di accesso per tutti; esprime apprezzamento per la nuova politica comune della Comunità nel settore energetico;
- 2. rileva che i SIEG, che sono stati aperti con successo alla concorrenza, hanno registrato un miglioramento della propria qualità, una crescita del numero dei concorrenti e un calo dei prezzi, il che ha consentito di modernizzare e integrare i mercati per questi servizi, a

beneficio dei consumatori; rileva inoltre che l'apertura si è svolta in modo controllato ed è stata accompagnata da misure per salvaguardare l'interesse generale, in particolare il concetto di servizi universali;

3. constata che la liberalizzazione di taluni SIEG è stata accompagnata da sostanziali vantaggi per i consumatori in termini di riduzione dei prezzi, miglioramento della qualità e diversificazione della scelta;
4. tiene conto del peso economico di questi servizi e della loro importanza per la produzione di altri beni e la fornitura di altri servizi; sottolinea che le modalità di organizzazione dei SIEG può influire sul mercato interno, ad esempio in caso di divieto di stabilimento nel paese di prestazione del servizio;
5. rileva che è particolarmente importante, per ottimizzare le opportunità offerte dal mercato interno, che le condizioni e le disposizioni che disciplinano l'apertura dei mercati garantiscano una concorrenza giusta, trasparente ed efficace, mantenendo nel contempo la coesione sociale e l'accessibilità universale dei servizi, evitino gli abusi di posizione dominante e la formazione di nuovi monopoli che ostacolano l'ingresso sul mercato di nuovi partecipanti;
6. sottolinea l'importanza delle esperienze dei nuovi Stati membri per quanto attiene alla trasformazione verso un'economia di mercato e all'apertura dei mercati e chiede alla Commissione di trarne le necessarie conclusioni per migliorare ulteriormente il quadro regolamentare;
7. ritiene che l'articolo 86, paragrafo 2 del trattato fornisca garanzie sufficienti agli Stati membri per fare in modo che i SIEG siano forniti conformemente agli obblighi di servizio universale stabiliti dal diritto comunitario o dagli Stati membri; accoglie l'interpretazione della Corte di giustizia secondo cui esiste un parallelo tra questa valutazione e l'esame della proporzionalità nel quadro dell'articolo 49 del trattato;
8. sottolinea che, soprattutto dopo l'ampliamento dell'Unione europea, occorre garantire la coesione nel settore dei SIEG, collegare nel quadro della politica strutturale le infrastrutture degli Stati membri per i SIEG che operano in rete e rafforzare la cooperazione transfrontaliera, onde creare un autentico mercato interno e facilitare la normalizzazione;
9. rileva che i SIEG rientrano nel campo di applicazione della direttiva sui servizi; ritiene che essa fungerà da disciplina orizzontale per i SIEG, a complemento della vigente legislazione settoriale specifica; constata che la direttiva sui servizi fornisce definizioni sufficienti per distinguere tra servizi economici e non economici;
10. ritiene indispensabile chiarire meglio la distinzione tra SIG e SIEG, in quanto questi ultimi sono soggetti alle stesse norme per il mercato interno di tutti gli altri servizi, con la sola eccezione dell'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato; fa notare che, nel quadro dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato, occorre trattare i SIEG sulla base degli stessi criteri di tutti gli altri servizi economici, salvo nei casi in cui l'applicazione di queste norme rimetta in causa la fornitura dei servizi;
11. sottolinea che, per i settori esclusi dal campo di applicazione della direttiva sui servizi,

appare opportuno adottare un approccio settoriale per tener conto delle esigenze e delle circostanze specifiche dei settori interessati nell'ottica della creazione di un mercato interno di questi servizi; segnala che occorre controllare in permanenza la regolamentazione settoriale in vigore;

12. si compiace della nuova comunicazione della Commissione sui servizi sociali di interesse generale e dell'approccio sistematico utilizzato per individuare le caratteristiche specifiche dei servizi sociali e sanitari;
13. ricorda a questo proposito che la ripartizione dei compiti tra gli enti locali, ad esempio sulla base di leggi, regolamenti, accordi di diritto pubblico o attraverso la costituzione di consorzi di comuni, è soggetta al diritto nazionale che disciplina l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni;

Servizi non economici di interesse generale

14. ritiene, dopo aver debitamente esaminato le disposizioni del trattato e la giurisprudenza della Corte di giustizia, che non esista una base giuridica per una direttiva quadro sui SIG, qualora tale direttiva miri a non applicare le disposizioni del trattato a taluni servizi specifici;
15. sottolinea che le questioni specifiche legate ai SIG non consentono soluzioni di carattere generale e che quindi appare preferibile un approccio caso per caso per valutare ciò che è ammissibile in relazione agli interventi dello Stato nel quadro delle disposizioni del trattato, qualora non risulti possibile, da un punto di vista tecnico, procedere ad una codificazione completa della giurisprudenza della Corte di giustizia;
16. sottolinea l'importanza di rafforzare le capacità di controllo degli Stati membri, onde assicurare la realizzazione effettiva degli obiettivi di politica pubblica, come i prezzi abbordabili e le norme di qualità; sottolinea inoltre che le autorità pubbliche competenti devono disporre degli strumenti e della competenza idonei per essere in grado di far applicare la concorrenza e garantire la protezione dei consumatori;
17. rileva che non vi è alcuna necessità di conferire ulteriore potere giuridico all'UE nel settore dei SIG; ritiene tuttavia che occorra chiarire come sono ripartite le responsabilità tra l'UE e gli Stati membri, nella misura in cui possano esserci distorsioni alla libera prestazione di servizi tra gli Stati membri;

Conclusioni

18. ritiene che il trattato e la giurisprudenza della Corte di giustizia offrano agli Stati membri possibilità sufficienti per salvaguardare le ragioni inderogabili del pubblico interesse in relazione alla prestazione di SIG;
19. chiede una comunicazione chiarificatrice dalla Commissione sulle conseguenze della giurisprudenza della Corte di giustizia nonché orientamenti destinati agli Stati membri e alle autorità regionali e locali in merito all'applicazione delle norme comunitarie nel campo dei SIG e dei SIEG;
20. invita inoltre la Commissione a presentare una comunicazione chiarificatrice

sull'applicazione della legislazione in materia di concorrenza nel campo dei SIG e dei SIEG, in particolare per quanto riguarda il finanziamento di tali servizi;

21. ritiene che l'analisi comparativa costituisca uno strumento decisivo per mantenere e sviluppare SIG di qualità, accessibili, economici ed efficaci, e che la valutazione e il controllo sistematici dei risultati dei SIG a livello comunitario e nazionale siano determinanti e debbano fondarsi su criteri vasti e comuni; chiede quindi alla Commissione di proporre un sistema di analisi comparativa dei SIG nel quadro del processo di Lisbona.

PROCEDURA

Titolo	Servizi di interesse generale			
Riferimenti	2005/2101(INI)			
Commissione competente per il merito	ECON			
Parere espresso da Annuncio in Aula	IMCO 18.5.2006			
Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula	18.5.2006			
Relatore per parere Nomina	József Szájer 21.2.2006			
Relatore per parere sostituito				
Esame in commissione	31.1.2006	21.3.2006	19.4.2006	3.5.2006
Approvazione	12.6.2006			
Esito della votazione finale	+	:	19	
	-	:	15	
	0	:	0	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Charlotte Cederschiöld, Mia De Vits, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Edit Herczog, Anneli Jäätteenmäki, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, József Szájer, Marianne Thyssen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Glenis Willmott			
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Ieke van den Burg, Simon Coveney, Benoît Hamon, Joel Hasse Ferreira, Othmar Karas, Anja Weisgerber			
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Roselyne Bachelot-Narquin, Sharon Bowles, Elisabeth Jeggle, Wolf Klinz			
Osservazioni (disponibili in una sola lingua)	...			